

BOZZE DI STAMPA
18 febbraio 2020
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, BARBARO, BORGONZONI

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca",

premesso che:

il decreto-legge in esame, attraverso la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza la suddivisione degli uffici tra il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, stabilendo di conseguenza che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, verranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova articolazione del governo;

il 30 giugno 2020 è stato fissato come termine per l'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, compresi gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione (denominazione del tempo) come entità autonoma rispetto al Ministero dell'università e della ricerca, ri-

sale al II Governo Prodi (7.5.2006 - 6.5.2008), con i Ministri Fioroni e Mussi, prima che gli interventi di contenimento della spesa pubblica, attuati a seguito della congiuntura economica internazionale del 2008, hanno optato per una razionalizzazione del numero dei ministeri con portafoglio;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, all'articolo 1, comma 376, assieme alla limitazione del numero complessivo dei membri del Governo, stabiliva, infatti, la riduzione del numero dei dicasteri, passati da 18 a 12; successivamente, con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituiva il Ministero della Salute, il numero complessivo dei Ministri con portafoglio è stato fissato a 13.

Considerando che:

la situazione economica non può dirsi mutata strutturalmente, non si comprende questo intervento legislativo che si discosta decisamente dalla linea di contenimento delle spese per la compagine governativa che da anni caratterizza il Paese, in linea con le misure di austerità. Non si tratta di una soluzione criticabile *tout court* nel merito, ma pecca di scarsa opportunità per il periodo economico che sta vivendo ancora il Paese. Infatti, come ben si evince dall'articolo 5 del decreto che reca disposizioni finanziarie, dai trasferimenti di personale e competenze da un dicastero all'altro, derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari a euro 2.491.000 per l'anno 2020 e a euro 3.405.000 annui a decorrere dal 2021, nella versione iniziale del decreto-legge, lievitati poi addirittura a 6.036.000 euro per l'anno 2020 e a 12.465.000 euro annui a decorrere dal 2021, sulla base dell'emendamento 1.1000 presentato dalla Relatrice;

il decreto legge in esame, all'articolo 4, comma 10, abrogando il precedente limite fissato a 13 dicasteri, oltre a lasciare praticamente campo aperto alla duplicazione dei ministeri, rende permeabile l'organizzazione della compagine governativa a logiche spartitorie, a scelte non maturate secondo un preciso indirizzo politico, ma piuttosto per cercare di tenere unita una maggioranza, distribuendo posti di potere;

resta difficile ravvisare nel provvedimento quei presupposti oggettivi di necessità e urgenza che hanno portato all'emanazione di questo decreto legge, quanto piuttosto è fin troppo facile ravvisarne di soggettivi e contingenti. Inoltre lo strumento della decretazione d'urgenza viene adoperato con eccessiva disinvoltura da un Governo che annovera tra i suoi esponenti coloro che da sempre avversavano l'abuso di questo strumento legislativo;

infine un problema non di poco conto, in una dinamica di efficienza organizzativa e di buona amministrazione, è costituito dalle difficoltà legate alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali. Considerando che ci sono voluti anni per unificare la struttura, altrettanti ce

ne vorranno per attuare di nuovo la divisione, con conseguenti disguidi e rallentamenti nell'azione decisionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1664.
